

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche c musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 34 dello Statuto del Istituto, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi è adottata con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico
- VISTO l'art. 23 dello Statuto del Istituto che determina la struttura e detta competenze e prerogative del Consiglio Accademico
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il **Regolamento per l'elezione dei docenti del Consiglio Accademico dell' Istituto "G. Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.
Il Regolamento, entrato in vigore dal 18 aprile avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato il 10..04.2020 dal Consiglio Accademico
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il ____ con Delibera n.

Art. 1. - Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature.....	3
Art. 2. - Elettorato passivo.....	3
Art. 3. - Elettorato attivo	3
Art. 4. - Commissione elettorale e Seggio elettorale.....	4
Art. 5. - Schede elettorali.....	4
Art. 6. - Modalità di voto	4
Art. 7. - Modalità di elezione.....	5
Art. 8. - Ricorsi.....	5
Art. 9. - Proclamazione degli eletti nel Consiglio Accademico.....	5
Art. 10. - Nomina del Consiglio Accademico.....	6
Art. 11. - Incompatibilità	6
Art. 12. - Decadenza.....	6
Art. 13. - Norme finali.....	6

Art. 1. - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini.
2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica almeno una volta ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
4. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi" entro il termine indicato nel decreto d'indizione, pena decadenza, corredate dal curriculum. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.

Art. 2. - ELETTORATO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, i docenti eletti nel Consiglio Accademico sono eletti fra i docenti di ruolo dell'Istituzione in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h, della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, i candidati al Consiglio Accademico devono:
 - a) far parte dell'organico dell'Istituto;
 - b) avere una continuità didattica almeno triennale;
 - c) avere effettuato attività di ricerca e produzione artistica;
 - d) avere esperienza organizzativa.
 - e) Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

Art. 3. - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione dei docenti nel Consiglio Accademico compete ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte dell'Istituto, con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti.
2. La Segreteria dell'Istituto provvederà almeno sette giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco degli aventi diritto al voto (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione elettorale dal settimo al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. La Commissione provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazioni dell'elenco, ove necessario, con pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Art. 4. - **COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGIO ELETTORALE**

1. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno tre membri, e un membro supplente, che costituiranno la Commissione elettorale ed il conseguente Seggio elettorale.
2. Entro sette giorni dalla data indicata per le elezioni, il Direttore in carica provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) acquisisce l'elenco degli elettori e dei candidati;
 - b) stabilisce l'ammissibilità delle candidature, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c) esamina gli eventuali ricorsi, l'esito degli stessi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo;
 - d) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - e) predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella.
 - f) assicura il funzionamento del seggio;
 - g) provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
7. I componenti della Commissione elettorale e Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Art. 5. - **SCHEDE ELETTORALI**

1. Tutte le schede elettorali debbono essere vidimate con il timbro dell'Istituto e firmate dal Presidente del Seggio Elettorale.
2. Ogni scheda conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco, una casella bianca.
3. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dal seggio elettorale.

Art. 6. - **MODALITÀ DI VOTO**

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale.
3. L'elettore può esprimere fino a quattro preferenze contrassegnando le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati o contrassegnando i nominativi stessi che si intendono votare.
4. Sono ritenute nulle le schede sulle quali siano espresse più di quattro preferenze ovvero rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza di voto.

6. La scheda votata deve essere ripiegata e inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

Art. 7. - **MODALITÀ DI ELEZIONE**

1. La Commissione del Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Le operazioni elettorali sono riassunte nell'apposito verbale.
3. Il quorum per la validità delle elezioni è costituito dai due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità della elezione, si procede il giorno seguente ad una seconda votazione nella quale il quorum è fissato al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
5. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato alla cifra intera superiore.
6. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.
7. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto e, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
8. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i componenti docenti o venissero per qualsiasi motivo a mancare uno o più docenti, verranno indette elezioni suppletive entro i 30 giorni successivi. In tal caso, ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando un numero massimo di preferenze pari al 50% più uno arrotondato al numero superiore dei posti resisi disponibili.
9. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati, timbrati e firmati da tutti i componenti del seggio.

Art. 8. - **RICORSI**

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto dei risultati elettorali.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca la Commissione elettorale per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La Commissione elettorale vaglia i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

Art. 9. - **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, procede alla proclamazione dei docenti eletti nel Consiglio Accademico affiggendo i risultati all'Albo dell'Istituto.

Art. 10. - NOMINA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore a conclusione delle operazioni di elezione della componente docente e studentesca.
-

Art. 11. - INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i docenti componenti del Consiglio di amministrazione.
-

Art. 12. - DECADENZA

1. Gli eletti decadono in caso di dimissioni o di incompatibilità.
-

Art. 13. - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul relativo sito web ed è inviato al MUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.